



# COMUNE DI CLAUZETTO

PROVINCIA DI PORDENONE

---

## **AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI**

### **IL SINDACO**

Visto l'art.21 della Legge 10 aprile 1951, n°287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art.3 della Legge 5 maggio 1952, n°405;

Vista la Legge 27 dicembre 1956, n°1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

### **R E N D E   N O T O**

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n°287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, **entro il 31 luglio p.v.** negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l'Ufficio Elettorale del Comune o prelevandolo dal sito web;
2. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Cittadinanza Italiana,
  - b) Buona condotta morale,
  - c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
  - d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
  - e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
  - a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
  - b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio
  - c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Clauzetto, 01/04/2015

IL SINDACO  
Dott. Flavio Del Missier